

ALLEGATO 9 – REGOLE CHE DISCIPLINANO IL REGIME DI AIUTI DE MINIMIS ED ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 10

A) Regole dell'Unione europea che disciplinano specifiche modalità attuative per i progetti in regime De Minimis:

Regolamento UE n. 1407/2013

Possono beneficiare degli aiuti c.d. «de minimis», disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti «de minimis» per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli¹:

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

A. 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti «de minimis», la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

Mercato comune della pesca²:

A. 03 - Pesca e acquacoltura

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - Attività manifatturiere (dei prodotti della pesca)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - Commercio all'ingrosso e al dettaglio (dei prodotti della pesca)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti «de minimis», essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Regolamento UE n. 1408/2013

La disciplina si applica alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

Regolamento UE n. 717/2014

La disciplina si applica alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- aiuti per l'acquisto di pescherecci;
- aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
- aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
- aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
- aiuti alle attività di pesca sperimentale;
- aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Regolamento UE n. 360/2012

La disciplina si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale per finanziare un SIEG e non altre tipologie di attività ad eccezione:

1. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
2. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
3. aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - (1) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - (2) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
4. aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
5. aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
6. aiuti concessi a imprese operanti nel settore carbonifero ai sensi della Decisione 2010/787/UE del Consiglio;

7. aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
8. aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Disposizioni comuni

L'ammontare di aiuto concedibile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

- ❑ nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- ❑ nel Regolamento n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nel settore agricolo;
- ❑ nel Regolamento n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- ❑ nel Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

I Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettati.

Le soglie di cui al Regolamento n. 1407/2013 sono due, alternative tra di loro:

1. La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti;
2. La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti.³

La soglia di cui al Regolamento n. 1408/2013 è la soglia in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 25.000 euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La soglia di cui al Regolamento n. 717/2014 in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 30.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

³ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del «de minimis» per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti «de minimis» a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

La soglia di cui al Regolamento n. 360/2012 è quella in base alla quale il **beneficiario** di aiuti «de minimis», che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 500.000 Euro di aiuti «de minimis» concessi nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti «de minimis» all'impresa in questione.

L'Amministrazione verifica il rispetto del massimale sul Registro Nazionale Aiuti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista almeno una delle relazioni riportate nell'art. 2 par 2 del Reg UE 1407/2013⁴, tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto «de minimis» è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell' "impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del «de minimis» e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà considerare se - e per quali aiuti «de minimis» - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatari nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (200.000 Euro, o 100.000, 25.000, 30.000 e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del «de minimis», e la sua creazione derivi da una **scissione**, saranno considerati gli aiuti «de minimis» che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che il beneficiario ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti «de minimis» nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, viene considerata la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (200.00 Euro, o 100.000, 25.000, 30.000 e 500.000 Euro).

⁴ “[...] s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.”

I contributi «de minimis» ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti sono calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi «de minimis» ricevuti - l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola «de minimis» – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra si riferirà anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione (cfr. Allegato 10) per la richiesta di aiuti de minimis.

Nel momento in cui comunica il diritto all'aiuto «de minimis», l'amministrazione concedente informa per iscritto il beneficiario circa l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa il contributo pubblico in «de minimis» deve essere ripartito, all'atto della presentazione del progetto, tra le diverse imprese beneficiarie in ragione del numero di dipendenti che si prevede di formare e della durata dell'attività formativa a cui gli stessi partecipano.

In caso di modifiche nel coinvolgimento delle imprese nelle attività formative, verrà ricalcolato l'aiuto in “de minimis” sulla base dell'effettiva partecipazione delle destinatarie.

Lo strumento a supporto del ri-calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese è riportato all'allegato 13.

Non è consentito il cumulo degli aiuti *de minimis* di cui al presente Avviso con altri aiuti.

B) Istruzioni per le imprese per la compilazione dell'allegato 10:

L'operatore economico candidato a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (allegato 10).

Nel caso di imprenditrice destinataria dell'intervento, la dichiarazione (allegato 10) deve essere sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell'impresa di appartenenza.

Nel caso di libera professionista destinataria dell'intervento, la dichiarazione (allegato 10) deve essere sottoscritta dalla stessa libera professionista se in possesso di partita iva a lei intestata; nel caso di libera professionista senza partita iva individuale che esercita l'attività in forma associata o societaria, la dichiarazione (allegato 10) deve essere sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dello studio/società di appartenenza.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione).

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

- a) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
- b) le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, e non dà luogo all'”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà essere indicata nell'Allegato 10.

Sezione B: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
- attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che, ai sensi dei regolamenti «de minimis», godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 Euro, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 Euro.